



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

## Il Presidente

Trento, 14 APR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 20 26 23 | 1

## Ordinanza

**Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Convenzione per l'individuazione di strutture collettive di assistenza**

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

**VISTO** l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

**VISTA** la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

**CONSIDERATO** che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,

- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che all'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza;

**VISTE** le precedenti proprie ordinanze in materia;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** necessario, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, individuare specifiche strutture collettive di assistenza nelle quali sia possibile garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena, impossibilitati a risiedere in condizioni di sicurezza presso la propria residenza;

**CONSIDERATO** che è stata acquisita in via d'urgenza la disponibilità, da parte dell'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dell'Unione Albergatori del Trentino, a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzione da stipularsi con il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento per le finalità di cui sopra;

**RITENUTO** che il Dipartimento Protezione Civile della Provincia, di concerto anche per le vie brevi con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, sulla base di specifiche ed insindacabili esigenze sanitarie ed operative possa scegliere in assoluta libertà una o più strutture che si impegnino a mettere a completa disposizione l'intera struttura per un primo periodo di almeno trenta giorni;

**VISTO** lo schema di convenzione allegato alla presente ordinanza che riporta i requisiti e le prestazioni, quali contenuti minimi essenziali che le strutture dovranno garantire e la tariffa massima giornaliera per camera applicabile, nonché tutto ciò che le strutture dovranno fornire per poter essere selezionabili;

**CONSIDERATO** che è stato concordato di applicare una tariffa unica (posto vuoto per pieno), ritenuta congrua alla luce della presente situazione emergenziale, per qualsiasi tipo di struttura quale media generale delle varie situazioni presenti sul territorio trentino, così come definita nello schema di convenzione allegato;

**RITENUTO** altresì che il Dipartimento Protezione Civile della Provincia, di concerto anche per le vie brevi con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, può individuare strutture alberghiere anche non aderenti Associazioni di cui sopra, alla medesime condizioni e termini e previa dichiarazione di disponibilità delle stesse al predetto Dipartimento;

**RITENUTO** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure per prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

1. che il Dipartimento Protezione Civile della Provincia proceda immediatamente alla stipula e alla gestione di una convenzione con l'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino secondo il contenuto dello schema di convenzione allegato alla presente, nonché proceda con qualsiasi altra struttura ricettiva che si renda disponibile al riguardo anche se non facente parte delle predette Associazioni, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario attraverso l'individuazione di specifiche strutture collettive di assistenza nelle quali sia possibile garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata

la necessità di un periodo di quarantena, impossibilitati a risiedere in condizioni di sicurezza presso la propria residenza;

2. che il Dipartimento Protezione Civile della Provincia, di concerto anche per le vie brevi con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, sulla base di specifiche ed insindacabili esigenze sanitarie ed operative possa scegliere in assoluta libertà una o più strutture che si impegnino a mettere a completa disposizione l'intera struttura per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1. e per un primo periodo di almeno trenta giorni;
3. che l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile della Provincia, assicuri per quanto di competenza la prestazione delle attività necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1., secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato alla presente;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -



Allegato:

- schema di convenzione;

**SCHEMA DI CONVENZIONE – QUADRO**  
**TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,**  
**L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE**  
**DELLA PROVINCIA DI TRENTO E L'UNIONE ALBERGATORI DEL TRENTO**

L'anno 2020, il giorno \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

tra la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata "PAT" o "Provincia"), con sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento, ing. Raffaele De Col, nato a Agordo (BL) il 29 marzo 1964, a ciò autorizzato con ordinanza n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

E

l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, con sede legale in Trento, via Degasperi 77, Codice Fiscale 80018240228 e partita IVA 00455720227, rappresentata da Giovanni Battaiola nato a Cles il 08/04/1971, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento.

E

l'Unione Albergatori del Trentino, con sede legale in Trento, Via Solteri n. 78, Codice Fiscale 96007290222 e partita IVA 02097330225, rappresentata da Giovanni Bort nato a Trento il 21/04/1950, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Unione Albergatori del Trentino.

## PREMESSO

- che il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che la Provincia autonoma di Trento sta attuando un'ampia azione di prevenzione attuando misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la Provincia autonoma di Trento ritiene necessario, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, individuare specifiche strutture collettive di assistenza nelle quali sia possibile garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena, impossibilitati a risiedere in condizioni di sicurezza presso la propria residenza;
- che la Provincia autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), sulla base delle proprie specifiche ed insindacabili esigenze sanitarie ed operative, sceglieranno in assoluta libertà una o più strutture che, nel rispetto dei contenuti della presente convenzione, si impegnano a mettere a completa disposizione l'intera struttura per un periodo di almeno trenta giorni;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione – quadro regola i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento, l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino per attuare misure di quarantena e isolamento fiduciario per i pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché per i pazienti in assenza di

tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena, impossibilitati a risiedere in condizioni di sicurezza presso la propria residenza, in base alle indicazioni di priorità formulate dalla Provincia stessa, presso le strutture ricettive che hanno aderito alla convenzione stipulata con l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino.

## **Art. 2 Oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti**

I gestori delle strutture ricettive s'impegnano a fornire un trattamento di pernottamento alle persone autorizzate a fruire dello stesso, in particolare:

- alloggio in camere singole o alloggio in monocale o mini appartamento dotato di cucina autonoma;
- servizio di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire con APSS e Provincia, al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalle strutture competenti ad operare di APSS e della Provincia;
- le strutture possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e a esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale).

L'APSS provvede a informare i pazienti della possibilità di svolgere in strutture dedicate il periodo di isolamento, comunica ai pazienti le modalità di attivazione del servizio. La Provincia autonoma di Trento e APSS individuano un servizio unico di ricezione delle domande e provvedono ad assegnare i richiedenti alla struttura.

La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con APSS, attraverso i propri fornitori, garantisce gestendo direttamente i seguenti servizi organizzandosi con le strutture ricettive: servizi di sanificazione iniziale delle camere, fornitura di biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani), fornitura del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo), assistenza giornaliera con fornitura, fuori dai locali di soggiorno del paziente, di sacchetti e ritiro rifiuti urbani, ricambio asciugamani e kit di cortesia (ogni 2 giorni), ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni), fornitura giornaliera dei pasti (prima colazione, pranzo e cena), sanificazione della camera alla fine della permanenza. Tale sanificazione finale, al termine della permanenza di

ogni utente, non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende e imbottiti che rimane a carico della Struttura. L'avvenuta sanificazione finale dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla struttura ricettiva, e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

La Provincia autonoma di Trento, l'APSS e le strutture concordano che l'alloggio è ad uso esclusivo dell'utente in isolamento ed è fatto assoluto divieto di ricevere visite. Nella struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti, i fornitori autorizzati per iscritto indicati da APSS o dalla Provincia e personale sanitario indicato da APSS. La Provincia autonoma di Trento e l'APSS si impegnano a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per: un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto di APSS e Provincia.

### **Art. 3 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione**

1. Per il servizio di ospitalità, come precisato al precedente art.2, la Provincia autonoma di Trento si impegna ad acquisire la totalità delle camere/appartamenti messi a disposizione dalla struttura (vuoti o pieni); l'importo è stabilito nella tariffa giornaliera di 30,00 Euro + IVA se dovuta.
2. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione.
3. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato su base giornaliera e sulla totalità delle camere/appartamenti messi a disposizione dalla struttura (vuoti o pieni). Tale importo decorre dal giorno di avvio della sanificazione iniziale della struttura e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione finale.
4. Le fatture devono essere intestate al Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella



documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese delle singole fatture.

6. Le fatture devono riportare il periodo di durata della convenzione stipulata (inizio- termine) e la specifica dicitura "Emergenza Covid19 – strutture C".
7. Le singole strutture ricettive ospitanti devono possedere i requisiti di legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici; anche il pagamento dell'Amministrazione sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai predetti fini, sarà cura del Dipartimento Protezione Civile trasmettere a dette strutture ricettive i moduli delle autodichiarazioni da presentare e tutto quanto ritenuto necessario.

#### **Art. 4 Efficacia convenzione e risoluzione anticipata**

1. La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione della stessa fino al 15 maggio e, stante l'accordo delle parti, può essere prorogata sino al 31.07.2020;
2. Previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione, è possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione o alla proroga stessa.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, previo preavviso di 10 giorni a cura della parte che vi ha interesse.

#### **Art. 5 Controversie e Foro competente**

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Trento.

Letto, approvato, sottoscritto

ing. Raffaele De Col  
Dirigente Generale  
Dipartimento Protezione Civile

Giovanni Battaiola  
Presidente  
Associazione Albergatori ed Imprese  
Turistiche della Provincia di Trento

Giovanni Bort  
Presidente  
Unione Albergatori del Trentino